



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FIGURE DI “VISITING PROFESSOR” E “VISITING RESEARCHER”

(emanato con Decreto Rettorale prot. n. 3986 del 9 marzo 2018)

ARTICOLO 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione, appartenenti a istituzioni universitarie, centri di ricerca o di alta formazione non italiani ed in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, i quali, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso:

- a) attività di insegnamento ai sensi delle disposizioni vigenti e/o attività di ricerca e di tipo seminariale nell'ambito di corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nelle Scuole di Specializzazione, nei master universitari, etc. (*Visiting Professor*);
- b) attività di ricerca ed attività di tipo seminariale (*Visiting Researcher*) presso le strutture dell'Ateneo.

Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al *Visiting* viene riconosciuto apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

ARTICOLO 2 – Reclutamento

1. Il reclutamento dei *Visiting Professor* e dei *Visiting Researcher* avviene attraverso appositi bandi di selezione diretti alla raccolta di proposte da parte delle Scuole di Ateneo. I bandi sono emanati con Decreto Rettorale sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo, anche su proposta delle Scuole e compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
2. La presentazione delle proposte a seguito dell'emanazione dei bandi di cui al precedente comma dovrà essere accompagnata da apposita delibera della Scuola ospitante che indichi almeno:
 - i. il curriculum vitae dello studioso che ne attesti la qualificazione scientifica e didattica;
 - ii. la denominazione dell'Istituzione a cui appartiene lo studioso;
 - iii. l'accordo/convenzione stipulato con l'istituzione di provenienza dello studioso, laddove esistente;
 - iv. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo.

Per la figura del *Visiting Professor* vanno precisati:

- a. il Corso di Studi e l'attività formativa da affidare;
- b. la coerenza tra settore scientifico disciplinare dell'attività formativa e curriculum dello studioso;
- c. le modalità organizzative per la gestione degli adempimenti correlati allo svolgimento dell'attività didattica (ad esempio ricevimento studenti, appelli d'esame, tenuta dei registri delle lezioni);
- d. il nominativo di un docente interno quale persona di riferimento; in assenza di tale indicazione sarà considerato persona di riferimento il Direttore della Scuola;
- e. l'indicazione circa l'eventuale utilizzo del *Visiting Professor* come docente di riferimento del Corso di Studi; in tale circostanza la delibera dovrà esplicitamente affermare l'impossibilità di garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento senza l'utilizzo del *Visiting Professor*.

Per la figura del *Visiting Researcher*, e per la figura del *Visiting Professor*, qualora sia previsto lo svolgimento di attività di ricerca, vanno precisati la struttura scientifica presso la quale si svolgerà l'attività ed il nominativo del responsabile del gruppo di ricerca ospitante;

- v. l'impatto e le ricadute dell'attività proposta sulla qualità della didattica e della ricerca in relazione alle linee strategiche adottate dalla Scuola;
- vi. l'impegno della struttura a farsi carico (direttamente o in collaborazione con altre strutture) dell'eventuale rimborso delle spese documentate di viaggio e alloggio e dell'eventuale compenso;
- vii. l'eventuale richiesta di un contributo finanziario da parte dell'Ateneo a valere su fondi stanziati annualmente nel bilancio a questi fini.

3. Le proposte di cui all'articolo 2, comma 2, sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore con proprio provvedimento.
La selezione deve tener conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo relative all'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;
 - b) programma delle attività previste durante il soggiorno;
 - c) eventuale utilizzo del candidato come docente di riferimento di un Corso di Studi;
 - d) curriculum del candidato;
 - e) impatto e ricadute sulla qualità della didattica e della ricerca. Per la figura del *Visiting Professor* devono essere verificate l'apporto di competenze non già presenti nell'Ateneo e la distribuzione dei carichi didattici nel settore scientifico disciplinare di afferenza dell'attività didattica da svolgere;
 - f) durata del soggiorno;
 - g) interdisciplinarietà e coinvolgimento di più Scuole di Ateneo e/o gruppi di ricerca.
4. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere In UNICAM.

ARTICOLO 3 - Periodo di permanenza presso l'Ateneo

1. In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 24 mesi.
2. Il Direttore della Scuola ospitante provvede ad inviare apposita lettera di invito e a curare successivamente il conferimento dell'incarico didattico o di ricerca nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo in materia e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri.
3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo i *Visiting* sottoscrivono un documento di affiliazione (Affiliation form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione.
4. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del *Visiting* deve essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo.
5. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore della Scuola ospitante deve assicurare al *Visiting* adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste. Devono essere inoltre garantiti assistenza e supporto da parte dell'Amministrazione di UNICAM, l'accesso alle biblioteche e l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo.
6. Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della Scuola ospitante, su proposta del Responsabile del Corso di Studi, deve inviare alla Macrostruttura Servizi agli Studenti, Internazionalizzazione e post-laurea una breve relazione sulle attività didattiche, seminariali e di ricerca svolte dal *Visiting*.

ARTICOLO 4 – Diritti e doveri

1. UNICAM provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi e alla copertura assicurativa infortuni, qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'Inail. Il relativo onere è posto a carico dei singoli *Visiting Professor* e *Visiting Researcher* al momento della liquidazione del compenso e del rimborso spese.
2. Il *Visiting* è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. La Scuola ospitante provvede a dare adeguata informazione al *Visiting* circa le disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati e del Codice Etico e di comportamento.
3. Nel caso di svolgimento di attività didattica, il *Visiting* deve compilare il registro delle lezioni. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca, il *Visiting*, al termine della sua permanenza, dovrà presentare al Direttore della Scuola ospitante una relazione sulle attività svolte.
4. Il *Visiting* può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del Consiglio della Scuola ospitante per il periodo di permanenza. Può inoltre far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.

ARTICOLO 5 – Disposizioni finali

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.